



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 01 Dicembre 2009

In seduta odierna, alle ore **08:30**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 111268/2009 DELIBERAZIONE N. 575

COMUNE DI PREDAPPIO "PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD AREA DEFUNZIONALIZZATA SITA IN VIA ZOLI "EX AREA SERRI" PREDAPPIO, CLASSIFICATA COME ZONA URBANISTICA D4" - 1. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19 DEL 30.10.2008. 2. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000. 3. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

Oggetto: Comune di Predappio

“Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo ad area defunzionalizzata sita in via Zoli “ex Area Serri” Predappio, classificata come zona urbanistica D4”.

- 1. Espressione parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 30.10.2008.**
- 2. Formulazione osservazioni ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000.**
- 3. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i..**

Visto il “Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo ad un'area D4, ex Area Serri, sita in Predappio in Via Zoli”, trasmesso dal Comune di Predappio con nota acquisita al prot. prov. n. 62121 in data 01.07.2009, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

1. art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall’art. 14 della L.R. 10/2003);
2. art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008 (verifica di assoggettabilità a VAS);

Sulla documentazione trasmessa questa Provincia in data 11/08/2009, con prot. prov.le n. 77040 dell' 11/08/2009, ha richiesto documentazione integrativa relativamente agli aspetti geologici, integrata dal Comune con nota prot. prov.le n. 93131 del 28.09.2009;

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2009 il Comune (con nota prot. prov.le n. 93895 del 29.09.2009), ha richiesto di sottoporre il Piano Particolareggiato alle osservazioni della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, per cui ha provveduto ad integrare il Piano con l'invio di tutti i pareri acquisti sullo stesso, con successiva note prot. Prov.le n. 101625 del 23/10/2009 e n.102547 del 27/10/2009;

Dato atto che il Comune di Predappio è dotato di:

- Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della G.P. n. 61649/434 del 02.10.2002;
- Piano strutturale Comunale, ai sensi della L.R. 20/2000, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Piano Operativo Comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2008 ed integrato con delibera C.C. n. 37 del 27.04.2009;
- Regolamento Urbanistico Edilizio, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06.04.2009;

Richiamate le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della già citata L.R. 13 giugno 2008, n. 9, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, relativo al procedimento di approvazione dei PUA, così come modificato dalla L.R. 6/2009, gli stessi, a norma del comma 4, sono sottoposti alle osservazioni della Provincia, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e che siano in variante o meno allo strumento generale;

- l'art. 5, della L.R. 20/2000, modificato dalla L.R. 6/2009, incardina anche la *Valutazione di sostenibilità*, prevedendo che le valutazioni e le fasi procedurali per essa necessarie, siano integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani; con ciò il 7° comma del medesimo art. 35 prevede, per i PUA che ci si esprima nell'ambito delle osservazioni da formulare sugli strumenti urbanistici in variante, ovvero, per i piani attuativi, nell'ambito delle osservazioni sugli stessi ai sensi de comma 4 dell'art. 35
- A norma dell'art. 5 della L.R. 19/2008, comma 2, il parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico.

Atteso quindi, che l'espressione delle competenze provinciali richieda un procedimento unico;

CONSTATATO che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- il Piano riguarda la trasformazione dell'*area defunzionalizzata (D4)* denominata “ex Serri”, situata lungo Via Zoli, (SP 47 Predappio – Rocca San Casciano) mediante un intervento di ***parziale ristrutturazione ed ampliamento*** degli edifici esistenti per destinarli ad uso residenziale;
- la riqualificazione dell'area prevede la dotazione degli standards di parcheggi pubblici in fregio alla Strada Provinciale, il rifacimento, fuori comparto, di tutto quanto il marciapiede pubblico di Via Zoli che collegherà l'area al tratto già realizzato all'interno del centro abitato;
- la realizzazione del marciapiede andrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che la proprietà dovrebbe sostenere, compresi i costi di monetizzazione della quota di verde pubblico in parte interna al comparto, in parte esterna, che rimarrà ad uso privato, essendo di difficile fruizione a causa della conformazione del sito;
- l'attuale progetto, risulta essere la seconda versione di uno precedente, rispetto al quale, modifiche sostanziali, dovute a problemi di carattere geotecnico, ne hanno *ridotto la capacità edificatoria*, determinando l'eliminazione di un'unità immobiliare;
- l'area in oggetto, infatti, identificata nel Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico come *Unità Idromorfologica Elementare (U.I.E.) a rischio elevato (R3)*, risulta non idonea a subire considerevoli sbancamenti e conseguenti troppo onerose opere di consolidamento del versante, pertanto la Superficie Complessiva viene ridotta considerevolmente;
- la ***Superficie Territoriale*** del comparto è di **mq. 1.295**. mentre la ***Superficie Complessiva***, è di **664,25**;
- il progetto che riguarda l'area, prevede la costruzione di un unico corpo di fabbrica, con il fronte principale a Sud, Sud-Est, lungo Via Zoli e il retro Nord, Nord-Ovest, sul lato monte. Tale complesso, costituito da tre piani fuori terra ed uno seminterrato destinato alle autorimesse-cantine, sarà composto da **9 unità abitative**, di cui 1 villetta a schiera, 4 appartamenti posti al piano rialzato-terra, 3 appartamenti condominiali al piano primo ed un attico all'ultimo piano;
- il ***parcheggio***, pavimentato in betonelle autobloccanti, per un totale di cinque posti auto, tre dei quali da cedere ad uso pubblico, per una superficie totale, comprensiva delle aree di manovra, di **mq. 79,40**, sarà realizzato all'interno del comparto; internamente ed esternamente al comparto, verrà invece realizzato, adeguando i sottoservizi presenti, il ***marciapiede***, lungo Via Zoli, che andrà a congiungere l'intervento in esame al centro abitato e che avrà una larghezza da 1.85 a 2.20 m., sul quale è prevista anche un'isola ecologica;

- a causa dell'aumento delle superfici impermeabili, il volume utile per l'invarianza idraulica verrà captato dal collettore della fogna bianca, con un potenziamento adeguato;

Dato atto che

- il Piano è stato sottoposto ai seguenti pareri, come attestato dalla comunicazione comunale sopra citata:

- A.S.L. Forlì: parere igienico-sanitario (prot. 0/26564/09 del 10/06/2009);
- A.R.P.A. Forlì – Cesena: Parere sulla Valutazione del Clima acustico (prot. 6229 del 23.09.2009);
- Comunità Montana dell'Appennino Forlivese: Autorizzazione allo svincolo idrogeologico, (prot. n. 5559 del 26.05.2009);
- Autorizzazione paesaggistica ex D.lgs. 42/04 (prot. com.le n. 8107 del 28.07.09);
- Pareri dei Soggetti Gestori delle reti infrastrutturali: Hera, Enel, Telecom;
- Provincia di Forlì-Cesena (per nulla osta accessi carrai): prot. n. 17017 del 24.08.2009;
- Parere CQAP del 02.07.2009;
- Pareri interni dei Servizi Comunali;

- il Comune ha dichiarato che a seguito del deposito non sono pervenute osservazioni;

CONDIDERATO:

A) Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003)

-- che è stato effettuato un rilievo dettagliato dell'area per meglio valutare l'intervento in termini di possibili ripercussioni sulle condizioni di stabilità del versante;

-- che la relazione geologica ha espresso parere favorevole, non rilevando particolari problematiche di tipo idrogeologico. In particolare è stata rilevata, nella scarpata a monte dell'edificio, la presenza di strati rocciosi subverticali; l'analisi delle fratture principali e della stratificazione degli strati arenacei, ha portato ad escludere movimenti traslativi e distacchi di diedri di roccia.

-- che la stessa relazione **ha modificato il profilo di progetto**, limitando lo scavo al piede e prevedendo, a monte dello sbanco, la realizzazione di un fosso di raccolta delle acque superficiali e di una rete parasassi;

Il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

--le tavole di progetto dovranno essere modificate, in accordo con la sezione presente nella relazione geologica del 7/09/2009;

--la fase esecutiva di rimodellamento della parete rocciosa sarà condotta alla presenza del geologo di cantiere che verifichi l'effettivo stato di fratturazione della roccia, al fine di evitare possibili crolli di materiale;

--saranno rispettate tutte le prescrizioni tecniche espresse nella relazione geologica ed, in particolare, saranno realizzate le opere di presidio a difesa dell'edificato, opportunamente dimensionate;

B) Osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009

L'area interessata dall'intervento ricade al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, come definito nelle tavole del PSC; pertanto essa è soggetta alla applicazione delle fasce di rispetto stradale, che il PSC indica in 20 mt. L'edificazione, pertanto, è ammessa nella sola parte non prospiciente il fronte stradale. **L'intervento potrà quindi collocarsi soltanto sul retro dell'edificio esistente senza dar luogo, all'interno della fascia di rispetto, ad ulteriore fronteggiamento, e non potrà avvenire per “integrale demolizione e ricostruzione”. In tale caso, infatti, tutto l'edificio dovrebbe essere ricostruito al di fuori della fascia di rispetto. Analogamente il muro di cinta non potrà che essere ricostruito ad una distanza non inferiore a mt. 3.**

Un'eventuale riduzione delle fasce di rispetto stradale, in quanto interne al “centro abitato” definito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, è applicabile solo nel caso previsto dal comma 3 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, (D.P.R. 16-12-1992, n. 495), ossia per le zone *edificabili* o *trasformabili* previste dallo strumento urbanistico generale, alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso.

E' pertanto necessario che il progetto venga conformato nel rispetto delle distanze fissate dalla normativa del Codice della Strada e dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, per cui potrà anche essere verificato, in rapporto a ciò, lo stato giuridico dell'area interessata nelle previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16-12-1992, n. 495).

L'applicazione della fascia di rispetto stradale rende l'edificazione possibile soltanto sul lato a monte del comparto la cui conformazione geomorfologica però, non consente un arretramento. Tutto ciò fa sì che il sito paia *inadeguato* allo sfruttamento di un indice edificatorio previsto in 0,596 coincidente, quindi, con quello massimo stabilito dalle NTA di 0,60, comportando anche la necessità di trasferimento di tutto il verde pubblico. **Poiché l'indice edificatorio assegnato alla zonizzazione è da intendersi come massimo, ciò non toglie che le specifiche condizioni vincolistiche o morfologiche del sito in esame, possano richiedere uno sfruttamento anche significativamente inferiore, al fine di definire il progetto compatibile e proporzionato a dette condizioni morfologiche, ambientali ed infrastrutturali, oltretutto paesaggistiche.**

C) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008.

In merito agli adempimenti di cui al D.lgs. 152/2006, il Comune ha prodotto apposito documento per la “verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006; essa esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti, e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

1. il piano non influenza altri piani o programmi;
2. l'area del Piano particolareggiato ricade nelle zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, e come tale è sottoposta all'art. 19 delle norme del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena;
3. ricadendo, in virtù del proprio interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, in zona di tutela, il progetto è sottoposto alla relativa autorizzazione;
4. essendo un intervento di natura residenziale, non ci sarà un incremento dell'impatto atmosferico;
5. l'aumento del traffico indotto risulta irrilevante e non porterà ad un peggioramento significativo della situazione attuale relativamente alla qualità dell'aria;
6. riguardo la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, l'area in oggetto ricade interamente in classe IV, per la quale i valori risultano conformi, escludendo la necessità di particolari accorgimenti di mitigazione.

7. Il Piano particolareggiato è inserito tra le previsioni degli strumenti territoriali comunali e ne segue fedelmente le indicazioni, assumendone profili e linee fondamentali;
8. l'edificio previsto dal piano, avrà altezze e tipologia tali da renderlo compatibile con quelli presenti nell'abitato di Predappio e comparabile con quelli presenti nelle lottizzazioni circostanti. Il fabbricato si inserirà nel contesto urbanistico attuale senza creare particolari impatti sul paesaggio.

Si ritiene che la modesta entità dell'intervento e la sua funzione residenziale di per sé non determinino impatti significativi tali da dover richiedere una valutazione più approfondita tramite procedura di VAS. Tuttavia, dato quanto sopra emerso sotto il profilo urbanistico e geomorfologico, il sito interessato appare inadeguato alla volumetria proposta anche per aspetti ambientali:

- la vicinanza della facciata posteriore al pendio dall'andamento piuttosto ripido e la previsione di un muro con rete parasassi, peraltro rivolta a nord, non garantisce inoltre sufficiente illuminazione, areazione e visibilità da soddisfare le più elementari regole igieniche: l'edificio dovrebbe essere maggiormente distanziato;
- L'incremento di funzione residenziale in fascia di pertinenza acustica stradale (classe IV) risulta inoltre poco opportuna e richiede più pesanti ed onerosi interventi sui requisiti di difesa acustica passiva che l'edificio dovrebbe assumere. Più razionale sarebbe una rifunzionalizzazione per scopi meglio compatibili alla localizzazione in prospienza alla strada.
- L'edificio appare inoltre sovradimensionato rispetto alla "capacità del sito" ai fini del suo corretto inserimento paesaggistico.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Forlì e l'ARPA; il parere espresso da parte di A.R.P.A. con prot. n. PGFC/2009/7777 del 20/07/2009, agli atti con prot. prov. n. 69480 del 23/07/2009) e da parte di AUSL con prot. n. 04/47944/17.5.3 Fasc. 4 (prot. prov.le n. 96332 del 06/10/2009. Tali pareri escludono la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS.

Pertanto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, pur ritenendo che, per le sue caratteristiche e dimensioni, il ***"Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo ad area defunzionalizzata sita in via Zoli ex Area Serri come zona urbanistica D4"*** del Comune di Predappio, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Al contempo è tuttavia opportuno che il progetto venga riconfigurato, ristabilendo necessariamente la legittimità edilizia in rapporto alle fasce di rispetto stradale e "riproporzionando" il progetto secondo parametri edificatori tali da affrancare l'intervento dalle criticità morfologiche ed ambientali sopra evidenziate.

Dato atto

che in data 10.11.2009, con prot. n. 106041, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

che ad oggi, anche a seguito di sollecito in data 17.11.2009, non risulta pervenuto alcun riscontro sulla proposta da parte dell'Autorità suddetta;

Ritenuti congrui i tempi trascorsi per la formulazione finale della proposta da sottoporre alla Giunta Provinciale ;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SI PROPONE

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008 (ex parere art. 13, L. 64/74), con le seguenti prescrizioni:

- le tavole di progetto dovranno essere modificate, in accordo con la sezione presente nella relazione geologica del 7/09/2009;
- la fase esecutiva di rimodellamento della parete rocciosa sarà condotta alla presenza del geologo di cantiere che verifichi l'effettivo stato di fratturazione della roccia, al fine di evitare possibili crolli di materiale;
- saranno rispettate tutte le prescrizioni tecniche espresse nella relazione geologica ed, in particolare, saranno realizzate le opere di presidio a difesa dell'edificato, opportunamente dimensionate;

2) Di formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 672009

- poiché l'area è interessata dalle fasce di rispetto stradale, l'edificazione è ammessa nella sola parte non prospiciente il fronte stradale. L'intervento potrà quindi collocarsi soltanto sul retro dell'edificio esistente senza dar luogo, all'interno della fascia di rispetto, ad ulteriore fronteggiamento, e non potrà avvenire per "integrale demolizione e ricostruzione". In tale caso, infatti, tutto l'edificio dovrebbe essere ricostruito al di fuori della fascia di rispetto. Analogamente il muro di cinta non potrà che essere ricostruito ad una distanza non inferiore a mt. 3.
E' pertanto necessario che il progetto venga conformato nel rispetto delle distanze fissate dalla normativa del Codice della Strada e dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, per cui potrà anche essere verificato, in rapporto a ciò, lo stato giuridico dell'area interessata nelle previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16-12-1992, n. 495).
- Considerato che l'indice edificatorio assegnato alla zonizzazione è da intendersi come massimo, ciò non toglie che le specifiche condizioni vincolistiche o morfologiche del sito in esame, debbano richiedere uno sfruttamento anche significativamente inferiore, al fine di definire il progetto compatibile e proporzionato a dette condizioni morfologiche, ambientali ed infrastrutturali, oltretutto paesaggistiche.

3) Di escludere il *"Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo ad area defunzionalizzata sita in via Zoli *"ex Area Serri"* Predappio, classificata come zona urbanistica D4"*, dalla procedura di VAS di cui agli art. da 12 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al contempo è tuttavia opportuno che il progetto venga riconfigurato, ristabilendo necessariamente la legittimità edilizia in rapporto alle fasce di rispetto stradale e "riproporzionando" il progetto secondo parametri edificatori tali da affrancare l'intervento dalle criticità morfologiche ed ambientali sopra evidenziate.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Predappio per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle sole Tavole relative al Piano Particolareggiato (n.28 allegati) ai fini dell'espressione del parere di cui al punto 1.

Forlì, 26.11.2009

Il Geologo
Dott. Stefano Quagliere

Il Responsabile del Procedimento
arch. Patrizia Pollini

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
